

Dettate le istruzioni per il nuovo “Congedo 2021 per genitori”

Chiariti i casi di compatibilità e incompatibilità con una serie di ipotesi di assenza dell'altro genitore convivente col figlio per cui si chiede il congedo

/ Giada GIANOLA

Con la circolare n. [63/2021](#), l'INPS ha fornito le istruzioni amministrative concernenti la fruizione del congedo di cui all'[art. 2](#) del DL 30/2021 (ribattezzato “**Congedo 2021 per genitori**”; si veda “[Irrilevante il luogo del contatto per fruire del nuovo congedo COVID-19](#)” del 17 marzo 2021), nonché le relative istruzioni necessarie ai fini della compilazione delle **denunce contributive** per i datori di lavoro e per il relativo conguaglio.

Il nuovo congedo, fruibile dal 13 marzo e fino al prossimo **30 giugno 2021**, spetta ai soli genitori lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatari, per figli di età inferiore ai **14 anni**. Può essere fruito da uno solo dei genitori o da entrambi, ma non negli stessi giorni. Si ricorda che sono indennizzabili nella misura del 50% della retribuzione (calcolata secondo quanto disposto dall'[art. 23](#) del DLgs. 151/2001, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo), con riconoscimento di contribuzione figurativa, solamente le **giornate lavorative**.

Nel documento si precisa che in caso di **conversione** nel nuovo congedo di eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 al 12 marzo 2021 durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da COVID-19 o di durata della quarantena del figlio stesso, o anche in **periodi successivi** al 13 marzo 2021 (cioè fino al rilascio della procedura per presentare la domanda telematica), si dovrà presentare una nuova domanda di “Congedo 2021 per genitori” e il lavoratore dovrà darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro quando il pagamento dell'indennità sia anticipato dal datore stesso.

I **requisiti** richiesti ai fini della fruizione della misura per i figli **non disabili gravi** sono: la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in corso; l'impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile; l'età minore di 14 anni del figlio convivente che abbia un'infezione da COVID-19 o per il quale sia stata sospesa la didattica in presenza o sia stata disposta dall'ASL la quarantena da contatto ovunque avvenuto.

Quanto, invece, ai figli **con grave disabilità**, non opera il limite di 14 anni di età e non è necessaria la convivenza, ma è sempre richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in corso, l'impossibilità di svolgere la prestazione in modalità agile e, in aggiunta alle ipotesi di infezione, sospensione della didattica e quarantena di cui sopra, anche l'iscrizione a scuole – di ogni ordine e grado – per le quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o la chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale in cui ri-

sultino ospitati i figli.

In merito alle ipotesi di **compatibilità** tra il nuovo “Congedo 2021 per genitori” e altre tipologie di assenza relative all'altro genitore convivente, le quali sono state precisamente elencate nella circolare in commento, si evidenzia in particolare che in caso di percezione dell'indennità di maternità o di paternità da parte dei lavoratori iscritti alla **Gestione separata INPS** o da parte dei lavoratori **autonomi**, l'altro genitore, lavoratore dipendente, può fruire del nuovo congedo per lo stesso figlio solo quando il genitore lavoratore che fruisce della predetta indennità stia prestando, durante il periodo indennizzabile, l'attività lavorativa.

Sussiste inoltre compatibilità con la contemporanea fruizione, da parte dell'altro genitore, del congedo previsto dall'[art. 22-bis](#) del DL 137/2020, **tuttora vigente**, come rilevato nella premessa della circolare in esame, in relazione ai casi di sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado situate nelle c.d. “zone rosse”, per altro figlio **non convivente** o per un figlio con disabilità grave, anche avuto con lo stesso genitore. A tal proposito si ricorda che l'INPS, con la circolare n. [2/2021](#), aveva chiarito che per la fruizione del congedo di cui al citato art. 22-bis non è necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il beneficio.

Tra le ipotesi di **incompatibilità** merita, per contro, attenzione la precisazione relativa ai lavoratori dipendenti del settore privato appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, i quali possono scegliere tra la fruizione del “Congedo 2021 per genitori” e la corresponsione di uno o più **bonus baby sitting** di cui al comma 6 dell'art. 2 del DL 30/2021, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali: l'INPS chiarisce che non è possibile fruire negli stessi giorni dei citati due benefici nell'ambito della **stessa settimana**, a meno che il congedo e il bonus siano fruiti per figli diversi, di cui uno con disabilità grave.

Procedura per presentare domanda all'INPS non ancora operativa

Deve ancora essere resa operativa la procedura per presentare la domanda telematica all'INPS, essendo ancora in corso i dovuti aggiornamenti informatici. Pertanto, a oggi, la richiesta per fruire del nuovo congedo andrà presentata al proprio **datore** di lavoro.